



“La requisitoria e la sanzione”

*Webinar di formazione permanente
dedicata alla magistratura onoraria*

Cod. FP 25020

martedì 10 giugno 2025, ore 14:30-17:30

Roberto Pirro Balatto

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

- La preparazione della requisitoria¹

Una prima insidia nella quale ci si imbatte, allorquando si debba preparare una requisitoria² dibattimentale, risiede nello scarto spesso esistente tra il materiale probatorio raccolto in sede d'indagine e quello compiutamente riversato agli atti del giudizio. A volte, infatti, questo scarto è tale da mutare totalmente le conclusioni che, originariamente, il magistrato requirente avrebbe ipotizzato. Ed è propria da questa corretta rilettura delle prove prodotte che si fonderà la bontà di una valida requisitoria. Perché, se è vero che in un procedimento dove la ripetizione degli atti dovesse essere stata integrale, al magistrato requirente non spetterà altro compito se non quello di richiamarne le parti salienti e richiedere la giusta pena³, discorso diverso andrà fatto in tutti quei casi in cui la prova dovesse essersi rivelata diversa o quantunque mutata rispetto alla fase investigativa.

Immaginiamo, ad esempio, il caso di un processo per maltrattamenti in famiglia dove non soltanto la parte offesa abbia ritrattato le originarie accuse, ma anche i testimoni oculari delle vessazioni patite abbiamo ampliato le loro iniziali dichiarazioni edulcorandone il contenuto⁴. In questi casi, infatti, sarà inevitabile sondarne l'attendibilità mediante puntuali contestazioni in modo da valutarle e formulare le richieste del caso, tanto assolutorie ai sensi del primo o secondo comma dell'art. 530 c.p.p., quanto di condanna con eventuale richiesta di trasmissione atti laddove le testimonianze rese dovessero essere risultate palesemente false. Sul punto, però, è bene precisare come troppo spesso nelle aule di giustizia sia il "*tempo trascorso*" a mutare fisiologicamente le dichiarazioni rese in corso d'indagini, non potendosi esigere, tanto

¹ Nulla quaestio in ordine alla forma della *requisitoria* connotata dalla oralità. In questo senso depone, infatti, il secondo comma dell'articolo 523 c.p.p. nella parte in cui indica per la parte civile il diverso obbligo di presentare conclusioni scritte.

² Il codice vigente, a differenza di quello del 1930, al termine "requisitoria" sembra preferire quello "conclusioni".

- l'articolo 421, comma 3°, c.p.p. – in tema di discussione innanzi al Giudice dell'udienza preliminare;
- l'articolo 523 in tema di discussione nel giudizio di primo grado;
- l'articolo 602 – in tema di dibattimento di appello.

È utilizzato, invece, il termine "requisitoria" da:

- l'articolo 614, comma 4°, c.p.p. in tema di dibattimento innanzi alla Corte di Cassazione;
- gli articoli 703, comma 4° in tema di procedimento per estradizione e rogatorie dall'estero.

³ Si pensi ad un p.p. per guida in stato d'ebbrezza, senza contestazioni formali e sostanziali, nell'ambito del quale vi dovesse esser stata un'integrale acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero

⁴ Si pensi al caso in cui vi sia stata una conferma di quanto detto alla P.G. in sede di s.i.t. "SI È VERO CHE SENTIVO SPESSO URLARGLI CONTRO" salvo poi aggiungere in udienza che "È ALTRETTANTO VERO CHE LE MEDESIME INGIURIE ERANO RECIPROCHE"

dalle presunte vittime quanto dalle persone informate sui fatti, un ricordo nitido di quanto vissuto o quantunque visto ad anni di distanza dal giorno di escussione dibattimentale. Ecco, quindi, che la principale difficoltà di chi si confronterà con quei verbali d'udienza, troppo spesso ridondanti di voci sovrapposte, frasi interrotte e sterili diatribe tra le parti del processo, sarà proprio comprendere se dietro quelle diverse dichiarazioni si annidi del dolo o una mera colpa scusabile. Da questo e non solo si comprenderà ancor di più l'importanza della requisitoria finale del pubblico ministero, quale sintesi dei più importanti atti istruttori espletatisi, puro collage di tutte le tessere probatorie acquisite durante il processo.

Detto questo, al fine di evitare che ai “*non ricordo*” o ai laconici “*se così è scritto vorrà dire che questo ho detto...*”, si sommino ulteriori emorragie probatorie, sarà bene puntualizzare quali sono gli atti che, ove esistenti, dovranno necessariamente far parte del fascicolo del dibattimento *ex art. 431 c.p.p.*:

- a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla P.G.;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
- d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
- f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d*), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
- g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236 c.p.p.;
- h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
- i) i documenti acquisiti
- j) rilievi fotografici effettuati dalla P.G. sul luogo dei fatti, su di una cosa, su di una persona;
- k) rilievi dattiloscopici;
- l) verbali di riconoscimento e restituzione di beni (vds Cass. nr. 32268/2010);
- m) prelievo di polvere da sparo finalizzata allo stub⁵;

⁵ Vds Cass. n. 44244/2014: “Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che il prelievo di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, pur costituendo attività irripetibile, non costituisce accertamento comportante la necessità dell'intervento della difesa, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione - nel quale si concreta il c.d. "stub" - è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità, con la conseguenza che per la sua esecuzione nel corso delle indagini preliminari non deve essere dato alcun avviso al difensore dell'indagato, mentre i relativi risultati possono essere utilizzati ai fini dell'adozione di una misura cautelare

- n) prelievo di un campione biologico da un indumento;
- o) verbale di repertazione di materiale organico per la estrapolazione del DNA;
- p) le operazioni di evidenziazione delle impronte papillari;
- q) le operazioni di prelievo di campioni biologici anche effettuati all'insaputa dell'interessato purchè senza mezzi coattivi⁶;
- r) verbale di pedinamento e appostamento della P.G. (vds Cass. n. 44413/2011)
- s) fotogrammi acquisiti da impianti di videoregistrazione di sicurezza (vds Cass. n. 27536/2014)
- t) informativa della Interpol relativa a vari passaggi di una persona alla frontiera tra due paesi (vds Cass. n. 32623/2010)
- u) le operazioni svolte ex art. 360 c.p.p.;
- v) verbali di inizio e fine delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale o telematica;
- w) verbali di incidente probatorio;
- x) rilievi planimetrici di un sinistro;
- y) verbali di prescrizioni in materia antinfortunistica;

(personale) ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa (Sez. 1 n. 17645 del 20/03/2013, Rv. 256237; Sez. 6 n. 48415 del 14/10/2008, Rv. 242385; Sez. 1 n. 15679 del 14/03/2008, Rv. 239616; Sez. 1 n. 15984 del 28/02/2006, Rv. 234266);

⁶ Vds Cass. n. 37627/2014: Giova rammentare che la disciplina processuale (artt. 55 e 348 cod. proc. pen.) è orientata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal P.M. direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (Sez. 2, Sentenza n. 16818 del 27/3/2008, Gori, Rv. 239774).

Nell'ambito delle attività di assicurazione delle fonti di prova, e in particolare tra quelle volte alla ricerca e alla conservazione delle tracce pertinenti al reato (art. 348, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.), che la polizia giudiziaria deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e anche dopo l'intervento di quest'ultimo, sono ricomprese, ad esempio, le operazioni di evidenziazione e fissazione delle impronte papillari (Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 24/6/2005, Spinato, Rv. 232099; Sez. 6, Sentenza n. 10350 del 6/2/2013, Granella, Rv. 254589) e le operazioni di prelievo di campioni biologici (Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 13/11/2007, dep. 16/1/2008, Pannone, Rv. 239101), come accaduto nel caso di specie. Le descritte attività non costituiscono, peraltro, accertamento tecnico, ma semplice generica attività di raccolta a carattere prodromico: è stato, infatti, rammentato da questa Corte che la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o prelievo di dati pertinenti a reato, priva di alcun carattere di invasività, bensì, soltanto, il loro studio e la loro valutazione critica.

Vds Cass. n. 12408/2014: Verbale dei rilievi effettuati dai carabinieri sull'autovettura Fiat Punto (tracce biologiche, impronte digitali) trattandosi del verbale di accertamenti urgenti di cui all'art. 354 comma 2 cod. proc. pen., effettuati da parte della polizia giudiziaria al fine di conservare le tracce di un reato, che possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 lett. b) cod. proc. pen. ed essere regolarmente utilizzati per la decisione; a norma dell'art. 356 cod. proc. pen. a detti accertamenti il difensore della persona sottoposta ad indagine ha facoltà di assistere senza diritto di essere preavvertito (Sez. 2, n. 17423 del 23/01/2009, Trokthi, rv. 244344). La disciplina richiamata dal ricorrente di cui all'art. 360 cod. proc. pen. ha riguardo, invece, agli accertamenti tecnici non ripetibili per i quali il pubblico ministero ha necessità di avvalersi e nominare un consulente tecnico cui deve conferire l'incarico.

z) verbali di constatazione della Guardia di Finanza per accertamento di violazioni finanziarie e tributarie;

aa) album fotografico e legenda usati per un riconoscimento fotografico (Cass. 27536/2014);

Nonché, altrettanto utile sarà precisare quali sono le produzioni documentali acquisibili *ex art. 234 c.p.p.*:

a) tutto ciò che si è formato al di fuori del procedimento penale;

b) documenti privati e pubblici;

c) fotografie eseguite dalla persona offesa;

d) supporti su cui la persona offesa dovesse aver registrato delle conversazioni⁷;

e) la relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare (Cass. 49132/2013);

f) accertamento antropometrico tra le sembianze dell'imputato e le caratteristiche fisiognomiche del soggetto ripreso da telecamere (Cass. 34313/2011);

g) missiva inviata da un imputato al coimputato (Cass. n. 40000 del 10.7.2013);

h) relazioni degli assistenti sociali dirette al Tribunale per i Minorenni (Cass. 23326/2013);

i) memoria difensiva depositata nel procedimento civile (Cass.n. 5880 del 09/01/2013);

j) disegno manoscritto di una p.o o di un minore (Cass. 1252/2012);

k) relazioni ispettive della Consob (Cass. 4324/2012);

l) Consulenza tecnica d'ufficio disposta in giudizio civile non ancora definito⁸;

m) I rilievi satellitari dello stato dei luoghi posti in essere da una pubblica istituzione (Cass. n. 7585/2011);

n) Gli atti assunti nel procedimento sommario ex art. 700 cod. proc. civ. possono essere acquisiti come documenti ai fini di prova nel procedimento penale (cass. 32214/2010);

o) visure della camera di Commercio;

p) La sentenza pronunciata in altro procedimento penale e non ancora irrevocabile è da considerare documento e può essere utilizzata come prova dei fatti documentali da essa rappresentati (*nella specie, l'iscrizione di un procedimento penale nei confronti della persona offesa per fatti connessi a quelli oggetto del giudizio*);

⁷ Vds Cass. n. 31342/2011: La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipanti al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità.

⁸ Cass. Sentenza n. 5863/2011: È legittima l'acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.

q) Le riprese visive di una manifestazione tenutasi in luoghi pubblici, se effettuate al di fuori del procedimento penale, devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen.. (Cass. 4978/2009).

- Tecniche di esposizione⁹ e di persuasione

Ora, quindi, una volta selezionato ed analizzato il materiale probatorio del processo da affrontare, particolarmente complessa è la questione relativa alla specifica tecnica espositiva da adottare. Perché, mentre in punto di prova ogni questione è risolta, o risolvibile, applicando la legge, del tutto opinabile è la questione relativa alla retorica da utilizzare.

Ipotizziamo, ad esempio, un processo per detenzione di stupefacenti dove le prove da enucleare siano esclusivamente l'esito della perquisizione personale eseguita dalla P.G. operante ed il conseguente sequestro dei 40 grammi di cocaina per i quali è procedimento, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, poi reo confesso innanzi al Giudice in sede di convalida. Ebbene, in un caso del genere, ipotizzare una minuziosa ricostruzione della vicenda (*con indicazione del modello e del numero di targa dell'auto a bordo della quale viaggiava il prevenuto, nominativo della compagna del tutto estranea ai fatti, località ove avveniva la perquisizione, etc...*), tralasciando aspetti nevralgici, quali la qualità dello stupefacente sequestrato, la sussistenza di precedenti specifici e la condotta tenuta dall'imputato a seguito dell'arresto, potrebbe risultare del tutto fuorviante rispetto al *thema decidendum* che, evidentemente, si incentrerà principalmente sulla derubricabilità del contestato art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 nell'art. 73, 5° comma DPR 309/1990 e sulla concedibilità delle circostanze generiche, ovvero più in generale sul conseguente trattamento sanzionatorio.

⁹ Di seguito, si riporta la tradizionale quadripartizione retorica potenzialmente utile per scandire anche le fasi della requisitoria.

Esordio

- individuazione del thema
- individuazione degli argomenti
- *captatio benevolentiae*

Narrazione

- individuazione degli elementi controversi in fatto

Dimostrazione (argomentazione)

- individuazione degli elementi di prova che sostengono la tesi di cui si è portatori *confirmatio*
- individuazione degli elementi di prova che screditano la tesi avversa *refutatio*

Perorazione finale

- individuazione delle richieste

Detto questo, è altrettanto vero che, laddove i particolari in premessa indicati dovessero rivestire un ruolo significativo per la valutazione complessiva della gravità del reato, sarà bene evidenziarli.

Si pensi al caso dove l'imputato, risultato essere disoccupato e sconosciuto al Fisco, sia stato sorpreso non a bordo di una utilitaria, magari intestata ad un familiare, ma di una fuoriserie di proprietà del valore di decine e decine di migliaia di euro, oppure del caso in cui la perquisizione sia avvenuta vicino ad un locale frequentato prettamente da minorenni dove in precedenza era già stato arrestato per i medesimi reati unitamente alla propria ragazza. In casi del genere, infatti, queste circostanze, seppur non decisive ai fini del giudizio di colpevolezza, ben potranno essere riferite dal p.m. in sede di requisitoria poiché suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p..

In buona sostanza, una requisitoria dovrebbe rispettare lo schema di una possibile sentenza¹⁰.

Ed allora, una volta effettuata la narrazione del fatto, sia pur in modo sintetico, dovremo affrontare ogni questione evidenziatasi nel corso del processo, formulando delle conclusioni che siano coerenti con quanto detto¹¹.

Ad esempio, concludere un processo per lesioni personali richiamando esclusivamente quanto detto dalla persona offesa “*debitamente riscontrato dal certificato medico in atti*”, senza dar conto di quanto dichiarato dall'imputato e dai testi escussi significherebbe omettere parti salienti della *scrivenda* sentenza, tanto che dovesse esser di condanna quanto di assoluzione.

Ed è per questo che sarà imprescindibile sottolineare l'eventuale inattendibilità delle dichiarazioni difensive, ovvero la valenza probatoria delle testimonianze successivamente acquisite, in modo da formare il libero convincimento del Giudice in ordine alla colpevolezza o meno dell'imputato di turno.

Ed è altrettanto chiaro che evidenziare e citare in corso di requisitoria brevi/brevissimi stralci delle singole testimonianze di certo gioverà all'efficacia della stessa, soprattutto laddove ne sia sottolineata l'utilità in relazione al *thema decidendum*.

¹⁰ Sarebbe, infatti, opportuno che nel percorso delle argomentazioni spese in sede di requisitoria dal pubblico ministero venisse seguita la sequenza indicata dall'articolo 527 c.p.p. in tema di deliberazione della sentenza, ovvero:

1. questioni preliminari;
2. questioni di fatto concernenti l'imputazione;
3. questioni di diritto concernenti l'imputazione;
4. questioni relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.

¹¹ Giova osservare come ai sensi del primo comma dell'art. 53 c.p.p. sia statuito che “*nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia*”

Lo schema teorico, quindi, di una buona requisitoria ben potrebbe essere il seguente:

- Esegesi del capo d'imputazione mediante sintesi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e lettura di brevi stralci delle dichiarazioni più significative (*normalmente già indicate nel capo d'incolpazione*);
- Riscontro della versione dei fatti resa dalla persona offesa mediante indicazione della documentazione acquisita e/o delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
- Valutazione delle dichiarazioni che dovessero esser state rese dall'imputato/i;
- Valutazione dei testi di difesa successivamente escussi e della documentazione eventualmente acquisita ex art. 234 c.p.p..
- Conseguenti considerazioni in diritto.

A questo punto, laddove si dovesse optare per una mancanza di elementi per sostenere un giudizio di colpevolezza, coerentemente con quanto asserito, si concluderà con una richiesta assolutoria ai sensi del primo o secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

Diversamente, laddove le prove acquisite dovessero esser tali da ritenere sussistere il reato così come contestato e, pertanto, colpevole "*oltre ogni ragionevole dubbio*" l'imputato di turno, dovranno espungersi ulteriori dati al fine di una corretta commisurazione della pena, quali:

- una valutazione del casellario giudiziale;
- una valutazione della condotta procedimentale e processuale tenuta (*si pensi ad una ammissione dei fatti, collaborazione con gli inquirenti, riparazione del danno, etc...*);
- e, più in generale, una corretta stima della gravità del reato ex art. 133 c.p.;
- valutazioni in punto di beni in sequestro

in modo da motivare ampiamente in ordine alla concedibilità o meno delle attenuanti generiche o di altre attenuanti speciali, chiedere la giusta pena, l'eventuale confisca e/o distruzione dei beni in sequestro ovvero applicazione delle possibili misure di sicurezza¹² (*per*

¹² Le misure di sicurezza sono provvedimenti speciali la cui applicazione è prevista dal codice penale nei confronti degli autori del reato che sono considerati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale (ai soggetti non imputabili).

La durata dell'applicazione di tali misure è fissata dalla Legge nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo e ciò in quanto è impossibile determinare in anticipo la cessazione della pericolosità del soggetto.

Ai sensi dell'art. 207 c.p.p., infatti, tali misure non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

Se la pericolosità persiste, la misura viene rinnovata in caso contrario (ovvero in caso di cessazione) la misura può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima della scadenza.

Le misure di sicurezza sono di due tipi:

- a) personali: limitano la libertà personale del soggetto;
- b) patrimoniali: incidono solo sul patrimonio del soggetto.

tutte si pensi alla misura dell'espulsione dello straniero dal Territorio dello Stato ex art. 235 c.p., a pena espiata, laddove la condanna sia superiore ai due anni di reclusione).

- Ragionamento probatorio e prova indiziaria

Ne consegue, al fine di poter predisporre quel filo logico che ci condurrà dalle premesse alle conclusioni della nostra requisitoria, di saper valutare le prove acquisite – *siano esse testimoniali, documentali, tecniche o scientifiche* –, soppesarle e distinguere i casi di “*accertata colpevolezza*” da quelli di “*sospetta colpevolezza*”.

Detto questo, resta il quesito principe: quando potrà dirsi esistente o mancante la prova della responsabilità penale in ordine alla commissione di determinati reati? Ebbene, prima di declinare in concreto le singole problematiche nelle quali sarà fisiologico imbattersi, credo sia opportuno partire dal dato normativo relativo alla valutazione della prova.

Disciplinata dall'art. 192 del codice di procedura penale, la norma *de qua* prevede che il Giudice valuti la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, cristallizzando in tal modo il principio del libero convincimento limitato dall'obbligo di motivazione¹³.

Viepiù, il legislatore al secondo comma, precisa come non possano rilevare elementi di natura solo indiziaria¹⁴ a patto che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero consentano

Quelle personali a loro volta si distinguono in misure detentive e misure non detentive, in base al fatto che il soggetto sia detenuto in un istituto (riformatorio giudiziario, ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, colonia agricola, casa di lavoro), o sia sottoposto a un regime di libertà vigilata, al divieto di soggiorno, al divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dallo Stato dello straniero.

Le misure a carattere patrimoniale sono invece la cauzione e la confisca di beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso.

Si distinguono dalla pena in quanto le misure di sicurezza non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo.

Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), non ha una durata fissa (caratteristica invece della pena) e l'applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

¹³ Obbligo di motivazione per soddisfare il quale vi è l'obbligo di ricostruzione del percorso logico-conoscitivo del fatto-reato accertato così da trarne le relative conclusioni.

¹⁴ “*Il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati*”. Vds Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. (dep. 17/12/2009) Rv. 245880

di ricostruire il fatto, la vicenda storica oggetto delle indagini, in senso univoco e comunque tale da escludere altre ragionevoli ipotesi.

Sul punto, giova pertanto osservare come la prova indiziaria o indiretta si differenzi dalla c.d. prova diretta in quanto quest'ultima ha per oggetto il fatto reato contestato, mentre la prima ha per oggetto un altro fatto dal quale, mediante l'uso di regole logiche di esperienza, si può risalire al fatto reato stesso. Ad esempio, la testimonianza di Tizio che vede Caio derubare Sempronio è una prova diretta, mentre la testimonianza di Tizio che vede Caio uscire dall'abitazione di Sempronio, poco dopo il furto, è una prova indiziaria.

Ne discende che, mentre nel caso di prova diretta si deve compiere una sola valutazione (*e, quindi, una sola applicazione della regola di esperienza*) poiché la prova ha per oggetto il fatto reato, diversamente, nel caso di prova indiziaria dovranno sempre compiersi due valutazioni (*e, pertanto, due applicazioni di regole di esperienza*). La prima valutazione sull'affidabilità della prova consentirà, sempre che positiva, di ritenere provato il fatto oggetto della prova, la seconda, invece, di accertare se sia o meno possibile risalire dal fatto oggetto di prova all'illecito penale.

Il procedimento di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (*Vds Sez. 5, Sentenza n. 4663 del 10/12/2013*). Il Giudice, pertanto, non dovrà limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi, ma dovrà procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata. (*Vds. Sez. 1, Sentenza n. 26455 del 26/03/2013, Knox*).

Fatta questa premessa generale, sarà utile, seppur senza pretese di esaustività, declinare in concreto questi principi sulla scorta delle possibili esperienze giudiziarie di comune verifica. Se è vero, infatti, che nessun problema sorgerà in quei casi in cui dovessero esservi prove dirette, tali da elidere ogni possibile dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato di turno, quali una piena ammissione di responsabilità da parte del reo ovvero un arresto operato in flagranza (*si pensi ad un procedimento per furto, rapina o detenzione di sostanze stupefacenti*), ovvero ancora in presenza di acquisizioni di registrazioni, video o intercettazioni di comunicazioni che dovessero ricostruire integralmente il fatto storico (*si pensi ad un procedimento per omicidio consumato o tentato o estorsione*), altre volte sarà imprescindibile effettuare un articolato

ragionamento probatorio che colleghi più elementi tra loro in modo da consentire l'accertamento dei fatti per i quali è procedimento.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, a seguito di un furto in abitazione o in un locale pubblico, dovesse essere repertato un mozzicone di sigaretta da parte della P.G. intervenuta, poi risultato essere riferibile – *previa estrapolazione del d.n.a. e comparazione dello stesso* – ad un noto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Sarà chiaro, infatti, come nel primo caso, ovvero di furto avvenuto in abitazione, detto accertamento potrà essere sufficiente per provarne la responsabilità, diversamente dal secondo caso, ovvero di furto perpetrato in un locale pubblico, ove sarà imprescindibile acquisire dichiarazioni da parte delle persone offese o comunque informate sui fatti, che riferiscano di “*aver visto gettare da uno dei ladri detto mozzicone*”, ovvero che “*in chiusura di locale tutte le ceneriere erano state svuotate, puliti i pavimenti e che, soltanto a seguito dell'accertato furto, verificavano la presenza del mozzicone in oggetto*”.

In buona sostanza, sarà soltanto la somma della prova scientifica alla prova dichiarativa a consentire un esaustivo accertamento dei fatti, così come in altri casi, sarà soltanto il confronto tra più prove dichiarative e la valutazione dei singoli riscontri offerti da accusa e difesa a consentire di dire provato o meno un determinato reato.

È evidente, infatti, come proprio il fisiologico confronto tra tesi accusatorie e difensive ed eventualmente le integrazioni probatorie che il Giudice ritenesse di dover disporre ex art. 507 c.p.p. consentiranno a quest'ultimo di formarsi il libero convincimento e conseguentemente decidere.

In virtù, poi, di quanto statuito dal terzo comma del cennato articolo 192 c.p., le dichiarazioni che dovessero essere state rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 c.p.p., saranno valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne dovranno confermare l'attendibilità, sostanziando una sorta di presunzione relativa di inattendibilità delle suddette dichiarazioni, delle quali intanto potrà tenersene conto soltanto se dovessero essere stati acquisiti altri elementi probatori idonei a comprovarne la credibilità.

È questo il caso che potrebbe porsi allorché ci si dovesse trovare dinanzi ad un procedimento penale per concorso in detenzione di sostanza stupefacente, nella misura in cui uno dei due imputati asserisca la totale estraneità ai fatti del proprio coimputato.

È chiaro, infatti, come in un caso del genere, dove, per avventura, la PG intervenuta dovesse aver rinvenuto della droga in una parte dell'abitazione perquisita nella esclusiva

disponibilità dell'imputato asseritamente estraneo ai fatti (*ad esempio nella propria stanza*), le dichiarazioni rese dal correo non necessariamente consentiranno di escluderne la responsabilità, soprattutto, in presenza di ulteriori elementi che dovessero propendere per un pieno coinvolgimento di quest'ultimo nell'attività delinquenziale in contestazione (*si pensi ad esempio a delle dichiarazioni rese da un acquirente della droga tratta in sequestro che riferiva di essersi rivolto in passato ad entrambi gli imputati per acquistare quello stesso tipo di droga*).

Risulta evidente, pertanto, come, anche in casi di “*apparente esclusione*” dai reati per i quali si procede (*vdv l'ipotesi sopra riferita*), sarà soltanto il vaglio dibattimentale a consentire di formulare le conclusioni del caso.

- **Le conclusioni e l'eventuale richiesta di pena.**

Ognuno di noi più volte si sarà trovato nella difficoltà di dover concludere un processo particolarmente delicato, *soggettivamente e/o oggettivamente*, senza esser sicuro della congruità delle proprie richieste di pena ovvero, in casi opposti, senza che l'istruttoria espletata avesse consentito di dire provati i reati contestati.

Ed è proprio in queste occasioni che mettere ordine tra le prove acquisite e conseguentemente verificarne la loro valenza accusatoria, servirà per formarsi il libero convincimento in modo da concludere il relativo processo coerentemente con quanto emerso. Perché, seppur questa non sarà la sede per discettare di “*funzione della pena*”, “*verità sostanziale*” e “*verità processuale*”, lo è di certo per ricordare l'autonomia che contraddistingue il lavoro del pubblico ministero d'udienza *ex art. 53 c.p.p.* e conseguentemente la libertà che deve sorreggerne le proprie decisioni.

Detto questo, non esistono in assoluto pene giuste e pene sbagliate, ma esistono pene correttamente determinate e pene erroneamente calcolate dove il *discrimen* risiederà tutto nell'evitare incoerenza rispetto alla gravità dei fatti accertati e della personalità/comportamento adottato dagli imputati nel corso del procedimento prima e dibattimento poi¹⁵.

¹⁵ Sul punto ricordo quanto già detto in materia di tecniche di esposizione ed in particolare in ordine ai dati che dovranno espungersi ed essere riferiti in sede di requisitoria al fine di una corretta commisurazione della pena, quali:

- una valutazione del casellario giudiziale;
- una valutazione della condotta procedimentale e processuale tenuta (*si pensi ad una ammissione dei fatti, collaborazione con gli inquirenti, riparazione del danno, etc...*);
- e, più in generale, una corretta stima della gravità del reato *ex art. 133 c.p.*;

Ad esempio, asserire in requisitoria di essere riusciti a provare la responsabilità degli imputati, peraltro incensurati, grazie alle loro dichiarazioni confessorie salvo poi negarne la concessione delle attenuanti generiche ben potrebbe considerarsi un errore. Così come criticabile potrebbe essere quel calcolo di pena effettuato partendo dal massimo edittale, pur in presenza di vicende bagattellari debitamente analizzate in sede di conclusioni.

In buona sostanza, fatta eccezione per questi sparuti casi di “*incoerenza motivazionale*” o quantunque di sproporzione della pena richiesta, le principali insidie relative alle richieste di condanna nascono normalmente da aspetti tecnici.

Ed allora, soprattutto laddove ci si dovesse confrontare con procedimenti penali con numerosi imputati e reati, sarà opportuno verificare preliminarmente che nessun reato si sia prescritto o comunque divenuto nelle more improcedibile, quindi, individuare il reato più grave loro contestato, valutare la riconoscibilità o meno delle attenuanti generiche o di altre attenuanti speciali, eventualmente bilanciarle o ritenerle prevalenti, ove possibile¹⁶, con le aggravanti contestate, ed infine aumentare la pena per gli ulteriori reati contestati applicando le eventuali riduzioni per il rito adito.

Anche perché, a dirla tutta, raramente vengono registrate e trascritte le nostre discussioni, mentre con puntualità vengono annotate nel verbale d'udienza le nostre richieste che, pertanto, sarà opportuno siano corrette e coerenti con quanto riferito in sede di requisitoria.

in modo da motivare ampiamente in ordine alla concedibilità o meno delle attenuanti generiche o di altre attenuanti speciali e chiedere la giusta pena.

¹⁶ Fatta eccezione per i casi di recidiva contestata ex art. 99 comma 4° c.p.